

## OSSERVAZIONI AL DDL 1474

Nell'evidenziare la bontà del disegno di legge che ci occupa poichè volto a ridurre la grande disparità di trattamento esistente nel nostro ordinamento nella tutela del diritto alla salute e al lavoro, tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, è bene precisare che l'Aiga accoglie con favore la proposta poiché essa si pone in linea con l'orientamento dell'Associazione nonchè con le Sue finalità da ultimo espresse al Congresso di Messina con una specifica mozione sfociata in una proposta di legge sul legittimo impedimento.

Ciò posto è però necessario precisare che alcune osservazioni si rendono opportune proprio al fine di migliorare la ratio del ddl n.1474 atteso che non può essere sottaciuto che con riferimento alla professione forense, è auspicabile l'individuazione di norme che vadano a regolamentare il c.d. legittimo impedimento con riferimento a tutti i procedimenti non solo quindi al processo penale ma anche a quello civile, amministrativo e tributario, nell'ottica più generale già ben individuata dal DDL in questione.

In tal senso, è evidente che tale *vulnus* normativo comporta una violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione nel caso in cui un difensore non possa farsi sostituire in udienza o sia impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato per cause derivanti da malattia infortunio o gravidanza mancando qualunque norma nel procedimento amministrativo e tributario, e più in generale, evidenziandosi una carenza di precetti che ne disciplinino l'istituto in maniera uniforme ed omogenea del tutto necessaria.

Alle specifiche osservazioni agli articoli di cui al DDL si proporrà, quindi, anche l'integrazione di una specifica disciplina da aggiungere agli artt. 7 bis e ter del presente disegno al fine di ottenere la copertura normativa appena citata.

Analizzando in ordine di articoli il DDL, Aiga propone le seguenti osservazioni:

-Con riferimento all'art. 3 co.2 allorquando viene indicato l'obbligo entro trenta giorni di inviare copia dei mandati e della certificazione medica da parte degli Ordini all'Agenzia delle Entrate è opportuno rilevare come un eventuale ritardo dell'Ordine nella comunicazione potrebbe determinare un grave danno per il professionista. Ordine che per le svariate ragioni, già gravato da una mole di lavoro intensa, potrebbe anche non rispettare i suddetti termini, tanto più in un periodo di pandemia come quello attuale e far decorrere il termine per l'applicazione della sospensione. Si chiede, quindi, di inserire all'art.3 co. 2 i seguenti i seguenti termini indicati in neretto, affinché la norma sia la seguente: "Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante devono essere depositati, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici

della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. **Al fine di evitare decadenze, la certificazione di cui sopra verrà inviata dal professionista o dal delegato oltre che all'Ordine anche all'Ufficio a cui si chiede la sospensione**".

In tal modo verrebbe garantita l'applicazione della disciplina della sospensione a prescindere dalla comunicazione degli Ordini professionali.

-Con riferimento all'art.4, atteso che in tutti i casi di malattia o infortunio previsti nella norma si consente anche ad un delegato del professionista di eseguire gli adempimenti relativi alla consegna della certificazione medica, tale possibilità deve essere riconosciuta anche alla professionista che abbia subito un aborto, tanto più che gli effetti psicologici dello stesso potrebbero protrarsi ben oltre il termine di 15 giorni previsto dalla norma. All'uopo, si precisa che all'art. 4 co.2, dopo le parole "la libera professionista" devonsi aggiungere "o un suo delegato" affinché la norma sia così riportata. *"La libera professionista, o un suo delegato, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti"*.

-Si propone di aggiungere l'art. 7 bis., per la modifica della rubrica dell'art. 420 bis, co.5 cpp viene aggiunto il seguente periodo: *allo stesso modo il difensore che abbia comunicato prontamente il proprio stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L. (o struttura convenzionata), si ritiene legittimamente impedito a comparire per la durata del periodo necessario alle cure mediche cui dovrà essere sottoposto e per un mese successivo alla loro conclusione."*

--Si propone di aggiungere alla rubrica dell'81 bis disp. Att. C.p.c. il seguente comma: *"Quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L. (o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato, e nei casi di udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa, si applica la disciplina del legittimo impedimento in quanto compatibile. Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire dal trentesimo giorno successivo a quello del decorso della malattia o infortunio. La medesima disciplina si applica in quanto compatibile anche al processo amministrativo e tributario."*

-Con riferimento all'art.8 si ritiene che il contenuto in esso indicato sia contrario alla stessa ratio della norma. Se da un lato, infatti, si cerca di non far ricadere sul professionista ed il suo cliente l'effetto della malattia non si capisce perché non debbano farsi decorrere anche gli interessi dopo detto termine. Pertanto, si chiede che l'art. 8, sia modificato così come indicato nella parte in neretto con la sostituzione delle parole "scadenza originaria" in "scadenza della sospensione" è così definitivamente disponendo



che: “Sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso ai sensi della presente legge, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza del **periodo di sospensione** a quella di effettivo pagamento”.

Sperando di aver così compiutamente dato corso a quanto richiesto nel rispetto della ratio della norma e a tutela dell'Avvocatura tutta.

L'Ufficio Legislativo Aiga